

Altri obblighi. Serve la redazione del documento unicamente nelle ipotesi di riduzione per perdite e di fusioni o scissioni

## Bilanci straordinari nei casi di legge

A meno che non lo richieda espressamente la legge, non occorre la redazione di un **bilancio straordinario** ogni qualvolta la società deliberi un'operazione che inerisca il capitale sociale o che abbia influenza sul capitale medesimo: è il caso, ad esempio, delle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento o mediante passaggio di riserve a capitale, della revoca dello stato di liquidazione, della trasformazione e della emissione di obbligazioni. La redazione della situazione patrimoniale della società va fatta solo nel caso di deliberazioni di riduzione del capitale sociale per perdite, di fusione o di scissione.

Lo afferma la massima n. 25, contenuta nell'ambito di un "pacchetto" di nuovi orientamenti di recente elaborati dal Comitato regionale notarile della Campania. I notai partenopei osservano che nel nostro sistema normativo non esiste, al di fuori di determinati casi previsti dalla legge, un principio generale che imponga, per ogni intervento sul capitale, la redazione di una apposita situazione patrimoniale o di un bilancio straordinario: è infatti necessaria e sufficiente una semplice **attestazione** dell'organo amministrativo per dare atto dell'esistenza delle poste risultanti dall'ultimo bilancio approvato che si intendono utilizzare e della circostanza che non sono intervenute variazioni di rilievo.

È dunque da considerare superato l'orientamento (formatosi anteriormente alla legge 340/2000, che sopprime l'omologa degli atti societari da parte dei Tribunali) per il quale era ritenuta come espressione di un principio generale la prescrizione della redazione di una situazione patrimoniale nelle ipotesi di riduzione del capitale per perdite, di fusione e di scissione (ai sensi rispettivamente degli articoli 2446, 2501-quater e 2506-ter del Codice civile); in altre parole, allora si riteneva che la redazione di una situazione patrimoniale servisse in tutti i casi in cui fosse necessaria una verifica preliminare sull'assenza di condizioni ostative all'adozione di delibere che avessero influenza o che inerissero il capitale sociale, per consentire l'assunzione di decisioni suffragate dalle informazioni necessarie per la conoscenza dell'effettiva situazione della società.

Tra l'altro, anche nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, è oggi abbastanza diffusa l'opinione che ritiene superflua la redazione di uno specifico bilancio infrannuale quando la perdita risulti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e l'assemblea per il ripianamento delle perdite sia convocata in una data coincidente o prossima a quella di approvazione del bilancio (circostanza quest'ultima ritenuta pacificamente verificata quando il verbale sia redatto nel rispetto del termine di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio).

Va sottolineato che, rispetto al discorso fin qui svolto, fanno eccezione alcuni casi: quello delle società neocostituite che non hanno ancora approvato il loro primo bilancio; quello dell'utilizzo di riserve sorte dopo la data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato; quello delle variazioni di rilievo verificatesi in data successiva rispetto all'ultimo bilancio approvato. In queste e in analoghe altre ipotesi si ritiene infatti necessaria la predisposizione da parte degli amministratori e l'approvazione da parte dell'assemblea di un bilancio infrannuale straordinario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA